

La giustizia e l'informatica nel Cantone Ticino: quale trasparenza?

Emanuela Epiney-Colombo

Le autorità giudiziarie devono trovare nuove vie per attuare il principio della trasparenza. L'autrice presenta le iniziative messe in atto nel Cantone Ticino per divulgare la giurisprudenza delle autorità giudiziarie.

Come trovare un equilibrio tra il principio della pubblicità e quello del rispetto alla vita privata delle persone coinvolte in una procedura giudiziaria? Divulgare la giurisprudenza senza ledere il diritto alla sfera intima degli interessati è la sfida che le autorità giudiziarie ticinesi affronteranno nel 2005 con la pubblicazione in Internet delle loro sentenze.

Il principio della pubblicità delle attività giudiziarie, sancito dalla Costituzione federale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha indotto numerosi tribunali svizzeri a divulgare la loro giurisprudenza tramite Internet. La pubblicità e la trasparenza trovano tuttavia i loro limiti nella protezione della personalità del singolo individuo, garantita dalle medesime norme legali. Le vittime dei reati hanno il diritto di essere protette nella loro vita privata e familiare e così pure i testimoni e la famiglia del sospettato o imputato (cfr. la raccomandazione Rec(2003)13 sulla diffusione di informazioni relative a procedure penali nei media emanata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003).

Anche l'autore di un reato ha diritto all'oblio una volta scontato il suo debito verso la società (cfr. sentenza inedita del Tribunale federale 5C.156/2003 del 23 ottobre 2003). La diffusione dei resoconti giudiziari deve quindi avvenire con testi depersonalizzati, tranne nei casi di persone relativamente note (*relativ prominente Person*, secondo i termini utilizzati dal Tribunale federale, DTF 126 III 305 consid. 4b/aa pag. 307, 127 III 481 consid. 2c/aa pag. 489).

La giurisprudenza ticinese trova attualmente spazio, oltre che nelle cronache giudiziarie dei quotidiani e dei media ticinesi, in diverse riviste: la "Rivista ticinese di diritto", "www.commercialarbitration.ch", "Nuova rivista di diritto commerciale e processuale – NRCP", "Il bollettino dell'Ordine degli avvocati", la "Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione", "Conoscere per deli-

berare". Alcune Camere del Tribunale di appello segnalano le loro novità giurisprudenziali con registi e massime sul portale web del potere giudiziario ticinese (<http://www.ti.ch/PG>). Altre autorità giudiziarie propongono circolari, esempi pratici e moduli da scaricare.

Riviste e rassegne di giurisprudenza offrono tuttavia agli utenti un'informazione mediata, filtrata dai magistrati o dai redattori delle riviste. Non vi è quindi ancora un accesso diretto e senza filtri della popolazione e dei mezzi di comunicazione alle sentenze e alle decisioni giudiziarie. Il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha pertanto avviato il progetto "Giurisprudenza su Internet" (<http://www.ti.ch/generale/PG/giurisprudenza/default.htm>), in seguito alla presentazione di un atto parlamentare "Accesso alla giurisprudenza cantonale: diritto di tutti".

La Commissione di esperti incaricata di studiare il tema ha proposto in un rapporto dell'8 marzo 2003 di creare una base legale cantonale per la divulgazione delle sentenze e di usare la piattaforma informatica della magistratura ticinese (denominata AGITI) per riprendere la giurisprudenza degli ultimi 5 anni del Tribunale di appello, del Tribunale delle espropriazioni, dei giudici dell'istruzione e dell'arresto e della Pretura penale e renderla disponibile gratuitamente su Internet. La Commissione di esperti ha suggerito di pubblicare integralmente le sentenze, senza commento e previo occultamento dei dati riguardanti le parti alla procedura giudiziaria (nomi e altri dati sensibili che possano renderle riconoscibili).

Il Gran Consiglio ha così votato il 24 febbraio 2003 una modifica della legge organica e giudiziaria civile e penale (art. 65a) e della legge di procedura per le cause amministrative (art. 54), che dà al Consiglio di Stato la facoltà di procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sentenze di concerto con le autorità giudiziarie e i magistrati che le hanno emesse e delle sue decisioni, di quelle delle autorità amministrative interne e di quelle di altre autorità o commissioni di sua nomina (cfr. la raccolta delle leggi in forma elettronica <http://www.ti.ch/CAN/temi/rl/> e il messaggio al Gran Consiglio <http://www.ti.ch/can/seggc/comunicazioni/gc/odg-mes/5307.htm>).

I lavori di anonimizzazione e di occultamento dei dati sensibili contenuti nelle sentenze del Tribunale di appello degli ultimi cinque anni sono quasi ultimati. Un sistema automatico consentirà ai giudici e ai loro collaboratori di indicare durante la redazione della sentenza i dati sensibili da occultare. Passata in giudicato la sentenza, il programma informatico genererà automaticamente una copia neutralizzata della sentenza, che sarà inserita nella banca dati per la pubblicazione su Internet. Un motore di ricerca permetterà agli utenti di trovare nella massa di sentenze disponibili quella desiderata.

Risolti i problemi tecnici, restano ancora da definire i limiti del principio della pubblicità e della trasparenza di fronte alle esigenze di tutela della vita privata. Come può la magistratura conciliare la protezione della vita privata delle persone coinvolte a vario titolo in una procedura giudiziaria con il principio di trasparenza, che impone la divulgazione integrale su Internet delle sentenze? I metodi moderni di ricerca informatica consentono di giungere agevolmente ai dati di una persona partendo da pochi elementi apparentemente anodini. L'occultamento dei dati sensibili (in particolare i nomi di persone e di luoghi) può pertanto essere insufficiente per proteggere le persone coinvolte in una procedura giudiziaria, in particolare le vittime e i testimoni.

Una soluzione per conciliare trasparenza e protezione della vita privata può consistere nello stralcio dalle sentenze dei passaggi che potrebbero permettere l'identificazione delle vittime o dei testimoni o ancora dei familiari dell'imputato o dell'autore. Si corre però il rischio di rendere incomprensibile la sentenza, qualora i brani stralciati impediscano di seguire e capire lo svolgimento della procedura e i fatti essenziali per la soluzione del caso giuridico. Non vi sono ricette valide per tutti i casi e le eccezioni alla regola della pubblicazione integrale delle sentenze dovranno essere definite in modo concreto e trasparente, soppesando l'interesse pubblico alla divulgazione e l'interesse del singolo (vittima, testimone, imputato, ecc.) a difendere la sua vita privata. L'esperienza pratica dirà in che direzione si muoverà la giustizia informatica e quali saranno i limiti della sua trasparenza.

Autrice:

Emanuela Epiney-Colombo, giudice al Tribunale di appello del Cantone Ticino, presidente della Sezione civile, già membro della Commissione di esperti "Giurisprudenza su Internet".

Articolo apparso in *Jusletter* 7 marzo 2005